

REGOLAMENTO (CEE) N. 2283/90 DELLA COMMISSIONE
del 1º agosto 1990
relativo alla sospensione della pesca d'altre specie* da parte delle navi battenti
bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4049/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca interno a Jan Mayen⁽³⁾, prevede dei contingenti d'altre specie* per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, la cattura d'altre specie* nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della

Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture d'altre specie* nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord), eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, o registrate in Francia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.

La pesca d'altre specie* nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord), eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 1990.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 309 del 30. 12. 1989, pag. 44.